



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: tecnico@comune.papozze.ro.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Seduta ORDINARIA - PUBBLICA in I Convocazione

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| DELIB. N. 19 DEL 28/09/2020 | DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 |
|--------------------------------|---------------------------------------|

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE presso la sede comunale, previ avvisi scritti in data 22/09/2020 si è convocato il **Consiglio Comunale - in seduta ordinaria - di I Convocazione.**

Eseguito l'appello risultano:

| | Presenti | Assenti |
|-------------------------|----------|---------|
| 1. MOSCA Pierluigi | X | |
| 2. NAVICELLA Riccardo | X | |
| 3. CANATO Aldina Chiara | X | |
| 4. ROSSI Umberto | X | |
| 5. VAROLO Umberto | X | |
| 6. NASTI Giuseppe | X | |
| 7. MANCIN Chiara | X | |
| 8. DALL'OCCO Sandra | X | |
| 9. FERRO Silvia | X | |
| 10. BERGO Federica | X | |
| 11. VERONESE Piermarino | X | |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale: **Dott. Virgilio Mecca.**

MOSCA PIERLUIGI - nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e previa designazione a scrutatori DEI CONSIGLIERI SIGG. CANATO ALDINA CHIARA, VAROLO UMBERTO, FERRO SILVIA.

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020, poi ulteriormente differito al 30.9.2020 e di conseguenza anche l'approvazione delle tariffe TARI 2020 (Legge di conversione del D.L. 34/2020);
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:

- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Ritenuto, che malgrado la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, grazie alla quale si è procrastinata la data dell'approvazione del Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, si intende approvare le nuove tariffe TARI per l'anno 2020 e non confermare quelle dell'anno 2019, per non dover gravare, con l'eventuale conguaglio determinato dalla differenza tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati nel PEF 2019, nei successivi 3 anni a decorrere dal 2021;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata del 5% dall'Amministrazione provinciale;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.09.2020;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.09.2020 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 46, in data 17.12.1998;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Sentiti gli interventi che sinteticamente si riportano:

Il Sindaco passa la parola al dott. Biolcati che introduce l'argomento all'ordine del giorno.
Il consigliere Veronese chiede di quanto saranno aumentate le tariffe.

Posto in votazione il punto all'ordine del giorno relativo, espressi nei modi di legge, per alzata di mano con:

Voti favorevoli n. 8;

Voti contrari n. 3 (Veronese, Bergo, Ferro);

Astenuti n. nessuno

Presenti n. 11.

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2020, i coefficienti e le tariffe della TARI esposte nelle allegare tabelle che fanno parte integrante del presente atto;

2) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Rovigo;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con voti espressi nei modi di legge, per alzata di mano con,

Voti favorevoli n. 8;

Voti contrari n. 3 (Veronese, Bergo, Ferro);

Astenuti n. nessuno

Presenti n. 11.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

| DOMESTICHE | | | | |
|------------|------|-------|---------------|-------------------|
| OCCUPANTI | Ka | Kb(n) | Tariffa Fissa | Tariffa Variabile |
| 1 | 0,84 | 0,94 | 0,85152 | 92,47 |
| 2 | 0,98 | 1,74 | 0,99343 | 171,17 |
| 3 | 1,08 | 2,05 | 1,09481 | 201,66 |
| 4 | 1,16 | 2,6 | 1,17590 | 255,77 |
| 5 | 1,24 | 2,9 | 1,25700 | 285,28 |
| 6 o più | 1,3 | 3,4 | 1,31782 | 334,47 |

| NON DOMESTICHE | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|-------------------|
| n. | ATTIVITA' | Kc | Kd | Tariffa Fissa | Tariffa Variabile |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,482 | 3,960 | 0,38859 | 0,47819 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,781 | 6,394 | 0,62989 | 0,77210 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0,593 | 4,887 | 0,47817 | 0,59006 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,411 | 3,393 | 0,33129 | 0,40966 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 1,291 | 10,609 | 1,04188 | 1,28108 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 0,894 | 7,349 | 0,72108 | 0,88742 |
| 7 | Case di cura e riposo | 0,993 | 8,135 | 0,80098 | 0,98227 |
| 8 | Uffici, agenzie | 1,111 | 9,137 | 0,89621 | 1,10327 |
| 9 | Banche, istituti di credito, studi professionali | 0,576 | 4,738 | 0,46445 | 0,57213 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 1,074 | 8,819 | 0,86675 | 1,06487 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,453 | 11,903 | 1,17222 | 1,43727 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. | 0,992 | 8,110 | 0,80058 | 0,97931 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,124 | 9,191 | 0,90710 | 1,10979 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,838 | 6,900 | 0,67629 | 0,83320 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,009 | 8,257 | 0,81430 | 0,99706 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 4,840 | 39,670 | 3,90604 | 4,79030 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 3,640 | 29,820 | 2,93760 | 3,60088 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,287 | 18,782 | 1,84568 | 2,26800 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,450 | 20,087 | 1,97683 | 2,42558 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 9,783 | 80,218 | 7,89520 | 9,68663 |
| 21 | Discoteche, night-club | 1,550 | 12,717 | 1,25090 | 1,53557 |

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 28/09/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 21.09.2020

IL RESPONSABILE

Luigi BIOLCATI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla contabile tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 21.09.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Luigi BIOLCATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: tecnico@comune.papozze.ro.it



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 28/09/2020

**OGGETTO:
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
MOSCA PIERLUIGI**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MECCA VIRGILIO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).